



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

Provincia di Brescia

Reg. ord. n. 58 /2025

Lì, 20 Dicembre 2025

OGGETTO: Ordinanza Sindacale di limitazione riguardo all'accensione e lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnicici e rilascio in atmosfera di lanterne volanti (dette anche lanterne cinesi) su tutto il territorio comunale, per la prevenzione del rischio incendio e per garantire la pubblica sicurezza (utilizzo prodotti pirotecnicici non autorizzati).

I L S I N D A C O

quale Ufficiale Territoriale del Governo, nonché Autorità Locale di Pubblica Sicurezza,

P R E M E S S O C H E

- Nella ricorrenza della festività di San Silvestro - "capodanno" è sovente intrattenersi con l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnicici e rilascio in atmosfera di lanterne volanti (dette anche lanterne cinesi);
- Considerato che l'incauto utilizzo di questi artifici può cagionare incendi boschivi sul territorio comunale;
- Considerato che sovente vengono utilizzati prodotti illegali e non di libera vendita;
- Considerato che devono essere adottati tutti gli elementi possibili al fine di garantire la pubblica sicurezza, la pubblica incolumità e per fronteggiare particolari condizioni di pericolo.

V I S T I

- VISTI gli artt. 47, 55, e 101 R. D. 18.06.1931, n. 733 – TESTO UNICO della Legge di P.S. – in merito alla produzione, vendita, trasporto ed utilizzo di polveri piriche ed esplosivi, compresi anche i fuochi artificiali e/o i prodotti affini;
- VISTE le norme che regolano l'accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno in data 11 Gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS;
- VISTI gli artt. 57 e 68 del R.D. 18.06.1931 n. 733 –TESTO UNICO della Legge di P.S.- in merito al rilascio di licenza da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza avente rilevanza ai fini di P.S.;
- VISTO l'art. 29 1^a comma 5° e 6° del D.P.R. 616/77 che ha attribuito al Comune la competenza per il rilascio delle licenze ex artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
- VISTA la Legge 287/1991;
- VISTO l'art. 21/bis della Legge 241/1990 in base alla quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;
- VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225;
- VISTO l'art. 118, lettera c), del D. L.vo 31 Marzo 1998, n. 112;
- VISTO il D. L. 07 Settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09 Novembre 2001, n. 401

- VISTI gli artt. 650 e 703 (in relazione all'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di P.S.) del Codice Penale.

ORDINA E DISPONE

Con decorrenza dal giorno Lunedì 22 Dicembre 2025 e fino al giorno Mercoledì 07 Gennaio 2026, su tutto il territorio comunale, l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnicici e rilascio in atmosfera di lanterne volanti (dette anche lanterne cinesi) a tutela del pubblico interesse e della pubblica incolumità e al fine di prevenire il rischio incendio, sul territorio comunale sono soggetti alle seguenti limitazioni:

Possono essere utilizzati giochi pirotecnicici di libera vendita acquistati da tutti purchè quattordicenni.

E' vietato vendere ed acquistare prodotti clandestini o artigianali.

I prodotti pirotecnicici classificati dal TESTO UNICO delle Leggi di P.S. inquadrati in <categoria IV e V>, possono essere acquistati solo da persone di età maggiore ai 18, muniti di porto d'armi e autorizzati all'uso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per gli spettacoli pirotecnicici potranno essere rilasciate, previa richiesta, da far pervenire al Protocollo Comunale almeno 72 (settantadue) ore prima dell'evento, provvedimenti autorizzativi che rispettino le specifiche sotto elencate:

- Adottare tutti gli accorgimenti possibili inerenti il rispetto delle norme antincendio, compresa l'installazione di idonei estintori, e la messa in sicurezza dell'area adibita all'accensione dei fuochi artificiali, con margine di almeno 5 mt., dalla stessa;
- Delimitare in maniera chiara ed inequivocabile il limite di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico;
- Valutare attentamente il posizionamento della direzione di lancio dei fuochi, a protezione dell'abitato, degli edifici, costruzioni e strutture di ogni natura ed aree boschive;
- Allegare planimetria con specifica delle aree utilizzate.

A V V I S A

I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 703 del Codice Penale, nonchè al pagamento delle sanzioni Amministrative Pecuniarie previste per Legge.

C O M U N I C A

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ai sensi della Legge 1034/1971, entro 60 gironi dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da apporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

D E M A N D A

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati a vigilare sull'esatta osservanza della presente O.S., la quale verrà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo Pretorio on-line del Comune.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza Sindacale venga notificata a:

- Comando di Polizia Locale di Tremosine sul Garda (BS);
- Comando Stazione Carabinieri di Limone sul Garda (BS);
- Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale di Limone sul Garda (BS);
- Comando Compagnia Carabinieri di Salò (BS).

IL SINDACO
Battista Girardi
CONSIGLIO COMUNALE DI TREMOSINE SUL GARDA